CAMERA DEI DEPUTATI N. 1627-A

RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI)

(RELATORE **FABBRI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(PRETI)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(REALE ORONZO)

COL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE
(MARIOTTI)

E COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
(LUPIS)

alla Presidenza il 25 giugno 1969

—

Regolazioni finanziarie varie

Presentata alla Presidenza il 30 settembre 1969

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La necessità di rispettare il principio della unità del bilancio e, quindi, l'impegno di ricondurre nel bilancio medesimo tutte le spese a carico della gestione statale sono le ragioni amministrative e contabili cui si ispira il presente disegno di legge. Trattasi, in definitiva, di un provvedimento che riguarda la sistemazione di talune partite contabili, relative ad esercizi finanziari pregressi e concernenti spese impegnate in eccedenza ai relativi stanziamenti di bilancio, per un ammontare complessivo di ol-

tre 80 miliardi, il cui finanziamento è ripartito in diversi esercizi finanziari, dal 1969 al 1975.

In particolare, le regolazioni finanziarie oggetto della iniziativa legislativa governativa concernono: *a*) il saldo del contributo di solidarietà nazionale, da corrispondere alla Regione siciliana per il periodo 1° luglio 1963-30 giugno 1966; *b*) le somme ancora dovute agli importatori di olii minerali a saldo del rimborso dei maggiori oneri derivanti all'importazione dei prodotti petroliferi dalla particolare situazione del mercato internazionale (chiusura del canale di Suez); *c*) i rimborsi dovuti all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per i viaggi compiuti dai connazionali che rimpatriano temporaneamente; *d*) le maggiori sovvenzioni a favore delle società concessionarie di pubblici servizi di trasporto; *e*) le somme da corrispondere alle società assuntrici di servizi marittimi di preminente interesse nazionale per le revisioni ordinarie e straordinarie nonché per la definizione delle partite connesse con l'esercizio dei predetti servizi, di cui alla legge 2 giugno 1962, n. 600.

Nel corso del dibattito svoltosi in Commissione bilancio sono stati rivolti al relatore taluni quesiti specifici, ai quali il relatore medesimo si è riservato di rispondere nella relazione scritta per l'Assemblea. Il primo quesito riguarda le facilitazioni a suo tempo concesse alle aziende petrolifere (dilazione nel versamento della imposta di fabbricazione, a titolo di finanziamento). Com'è noto, la materia è regolata dalla legge 28 marzo 1968, n. 393, e, da ultimo, disciplinata dal decreto ministeriale 10 dicembre 1968 (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 320 del 17 dicembre 1968), che ha determinato, per l'anno finanziario 1969, in 90 giorni (e per un saggio di interesse del 5 per cento annuo, con esclusione dei primi trenta giorni) la dilazione di pagamento dell'imposta di fabbricazione e di quella generale sull'entrata gravanti sui prodotti petroliferi nazionali e sui gas di petrolio liquefatti, pure nazionali, estratti per la immissione in consumo sul mercato interno.

Un'altra questione riguarda le somme da versare a conguaglio per le revisioni delle sovvenzioni concernenti i servizi marittimi di preminente interesse nazionale. Da accertamenti esperiti presso la competente Amministrazione interessata è risultato che la somma prevista dovrebbe coprire tutte le partite rimaste in sospeso al 31 dicembre 1967; per le revisioni ordinarie e straordinarie successive a tale data, il competente Ministero assicura di poter provvedere con le normali dotazioni già predisposte sui competenti capitoli di bilancio.

Un'ultima osservazione (sulla quale la Commissione bilancio ha avuto occasione di soffermarsi, soprattutto in sede di esame dei provvedimenti ad essa sottoposti per la espressione del parere sulle conseguenze finanziarie) è stata sollevata a proposito dell'articolo 7 del disegno di legge, che richiama, a copertura di una quota parte della maggiore spesa implicata per il 1969, una congrua riduzione degli stanziamenti del fondo globale 1967, introducendo espressa deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, che – come è noto – consente l'utilizzo delle somme accantonate sugli appositi fondi destinati a fronteggiare gli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso (fondi globali) entro e non oltre la scadenza dell'esercizio finanziario successivo a quello di iscrizione di dette somme in bilancio. Sulla legittimità e sulla opportunità di tali ricorrenti deroghe (non sempre giustificate dal lungo *iter* parlamentare dei provvedimenti, ma piuttosto attribuibili al ritardo con il quale le singole iniziative di spesa giungono all'esame del Parlamento), la Commissione bilancio ha reiteratamente manifestato perplessità, puntualmente condivise, per altro, dalla Corte dei conti. La Corte, in particolare, ha segnalato che, mentre la legge n. 64 del 1955, « ...pur introducendo un elemento di incertezza nei risultati sostanziali di un esercizio, opera comunque in maniera che entro la scadenza dell'esercizio immediatamente successivo la situazione abbia a definirsi con l'utilizzazione o meno delle disponibilità reperite nel primo, la prassi introdotta dai provvedimenti in discorso estende tale incertezza a tutto il periodo, anche di più anni, durante il quale si svolge l'*iter* di approvazione delle spese da essi contemplate, effettuando, quindi, un collegamento compensativo non più fra i risultati di esercizi consecutivi, bensì fra gestioni intervallate da esercizi intermedi. Inoltre, mentre la legge n. 64, pur introducendo il cennato elemento di incertezza, rivela, con la sua portata permanente e generale, la lodevole finalità del legislatore di autodisciplinare in via preventiva la propria attività autorizzativa di spese, le frequenti deroghe apportate, caso per caso, al sistema da esso creato, e proprio nei concreti momenti di esercizio di tale attività, frustrano quell'autodisciplina al segno da farne così venir meno la stessa ragione d'essere ».

Una ulteriore considerazione il relatore ritiene di dover aggiungere, per quanto attiene al merito del provvedimento in esame.

Le ulteriori assegnazioni di fondi previste avvengono a due-tre anni di distanza dalla chiusura degli esercizi finanziari di riferimento: non si comprende bene perché alle cennate assegnazioni di fondi si non sia provveduto tempestivamente attraverso i provvedimenti legislativi di variazione al bilancio (che hanno appunto lo scopo di procedere ad un definitivo assestamento delle iniziali previsioni di entrata e di spesa) ovvero attraverso appositi prelevamenti dai fondi di riserva per le spese impreviste.

* * *

Il relatore ritiene ancora doveroso segnalare all'Assemblea che il disegno di legge in esame, mentre prevede idonea copertura della spesa relativa al 1969, nulla stabilisce a fronte degli oneri implicati a carico dell'anno finanziario 1970, il cui bilancio di previsione, attualmente all'esame del Senato, reca apposito accantonamento sul fondo globale (10 miliardi) per lo specifico titolo di spesa oggetto del provvedimento. Sicché, in base ad un principio reiteratamente affermato dalla Commissione bilancio, la indicazione di spesa e copertura. contenuta nell'articolo 7 del disegno di legge, dovrà risultare convenientemente integrata con il richiamo anche degli stanziamenti del fondo globale dell'anno finanziario 1970, a fronte degli oneri dalla iniziativa legislativa implicati a carico dell'anno finanziario medesimo.

Il relatore avverte, infine, la opportunità di richiamare all'attenzione della Camera che la indicazione di copertura assicurata a riduzione degli stanziamenti del fondo globale 1968 risulterà valida solo se il disegno di legge sarà perfezionato entro il 31 dicembre 1969, a meno di non introdurre, anche per questa parte, una espressa deroga alla richiamata legge 27 febbraio 1955, n. 64 per l'utilizzo di somme accantonate sui fondi speciali destinati al finanziamento di provvedimenti legislativi in corso al di là della scadenza dell'esercizio finanziario successivo a quello di iscrizione delle predette somme in bilancio.

* * *

Ciò premesso, il relatore raccomanda all'approvazione della Camera l'allegato disegno di legge.

FABBRI. *Relatore*

DISEGNO DI LEGGE DEL MINISTERO	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
L'importo dovuto alla Regione siciliana a saldo del contributo a titolo di solidarietà nazionale a tutto il 30 giugno 1966, determinato ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 giugno 1962, n. 886, resta stabilito in lire 16 miliardi 922.065.418.	*Identico.*
ART. 2.	ART. 2.
L'importo dovuto agli importatori di olii minerali greggi naturali o di residui della lavorazione, ai sensi del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1267, convertito, con modificazioni, in legge 27 dicembre 1956, n. 1415, a saldo del rimborso del maggior onere derivante all'importazione dei prodotti petroliferi dalla particolare situazione del mercato internazionale, resta determinato in lire 1 miliardo 536.000.000.	*Identico.*
ART. 3.	ART. 3.
L'importo dovuto all'amministrazione delle ferrovie dello Stato, a tutto il 31 dicembre 1967, per la concessione, ai termini della legge 1° aprile 1959, n. 252, della tariffa n. 6 ai connazionali che rimpatriano temporaneamente, resta determinato in lire 6.258.307.620.	*Identico.*
ART. 4.	ART. 4.
L'importo da corrispondere a tutto il 31 dicembre 1967 a saldo delle sovvenzioni alle aziende concessionarie, ai sensi della legge 2 agosto 1952, n. 1221, per l'esercizio di ferrovie, tramvie extraurbane, filovie extraurbane, funivie ed ascensori in servizio pubblico, autolinee e servizi di navigazione interna, resta determinato in lire 9.973.997.940.	*Identico.*
ART. 5.	ART. 5.
L'importo da corrispondere alle società assuntrici di servizi marittimi di preminente interesse nazionale per le revisioni ordinarie e straordinarie di cui agli articoli 7 e 8 della legge 2 giugno 1962, n. 600, nonché per la definizione delle partite connesse con l'esercizio dei predetti servizi sino al 30 giugno	*Identico.*

1962, ai sensi dell'articolo 14 della medesima legge n. 600 del 1962, resta determinato, a tutto il 31 dicembre 1967, in lire 47.857.530.548.

ART. 6.

Per la regolazione delle somme di cui ai precedenti articoli, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è inscritto un fondo da ripartire di lire 30 miliardi per l'anno 1969, di lire 10 miliardi annui per gli esercizi dal 1970 al 1974 e di lire 2.547.901.526 per il 1975.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, nei singoli esercizi, con propri decreti, alla ripartizione del fondo tra le partite di cui alla presente legge ed alle conseguenti variazioni di bilancio.

ART. 7.

All'onere di lire 30 miliardi relativo all'anno 1969 si provvede per lire 10 miliardi, a carico del fondo di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1967, a tal uopo intendendosi prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilità indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64; per lire 10 miliardi e lire 10 miliardi, rispettivamente, a carico e con riduzione del fondo di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni 1968 e 1969.

Il Ministro del tesoro provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 6.

Identico.

ART. 7.

Identico.